

70

**Consiglio Regionale
della Puglia**

IV Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

1

DISEGNO DI LEGGE

"DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE"

RELATORE: Carmine Dipietrangelo


Signor Presidente,
Colleghi Consiglieri,

il disegno di legge che si sottopone alla Vostra attenzione trova ragione nel dovuto adempimento alle disposizioni della Legge Quadro sul turismo che all'art. 7 dispone che le Regioni con proprie leggi debbano dettare i criteri della classificazione delle strutture ricettive individuandone i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività extra-alberghiera.

La Regione Puglia in effetti con la legge 29/86 aveva emanato norme limitatamente alla classificazione della ricezione turistica all'aperto "Campeggi e villaggi", mentre con questo provvedimento si disciplinano anche le attività delle case per ferie, gli ostelli della gioventù, gli esercizi di affittacamere, le case e appartamenti per vacanze ed alloggi agro-turistici, avendo cura di non creare difformità sostanziali con analoghe strutture ricettive sul territorio nazionale alla luce di norme emanate da altre Regioni.

Il disegno di legge in particolare dà una esatta definizione delle strutture individuandone le caratteristiche tecniche e funzionali; definisce gli obblighi amministrativi per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività; fissa le modalità di accertamento dei requisiti strutturali da parte dell'ente locale; stabilisce, inoltre, le sanzioni amministrative in caso di trasgressione; viene così reso possibile all'amministrazione regionale il controllo sulla qualità e quantità delle strutture esistenti nonché la possibilità di verificare la reale consistenza del flusso turistico nella nostra Regione.

La 4^a Commissione Consiliare Permanente ha espresso ad unanimità nella seduta del 10/10/91 parere favorevole ritenendo tale provvedimento indispensabile per il riordino dell'attività extra-alberghiera che è ampiamente, ma purtroppo disordinatamente diffusa sul territorio nazionale.

(Carmine Dipietrangelo)




IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 42

Del 10/10/91

1. La IV^a Commissione ha esaminato nella/la seduta/le del 10/10/91 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale, rispettivamente in data 9/9/91
Disegno di legge "Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere".
(Atto n. 65/A)

2. Dopo ampia discussione, la IV^a Commissione decide di esprimere parere favorevole all'unanimità.
sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. la IV^a Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

//////////

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

FAVOREVOLI: Dipietrangelo, Macrì, Paolucci, Potì, Di Giuseppe, Silvestri, Copertino e Pugliese.

CONTRARI: //////////

DI ASTENSIONE: //////////

5. La IV^a Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Carmine Dipietrangelo

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dr. Beny Cassano)

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

TITOLO I

4

GENERALITA'

Art. 1 - (Oggetto della Legge)

In attuazione della legge 17 maggio 1983 n.217 la presente legge disciplina l'attività delle strutture ricettive extralberghiere.

Art. 2 - (definizione delle strutture)

Sono definite strutture extralberghiere:

- case per ferie;
- ostelli per la gioventù;
- esercizi affittacamere;
- case e appartamenti per vacanze;
- alloggi agriturismo.

Art. 3 - (Case per ferie)

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei canali normali commerciali, da enti pubblici, associazioni, o enti religiosi, operanti, senza scopo di lucro - per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Art. 4 - (Ostelli per la Gioventù)!

Sono Ostelli per la Gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani gestite da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose, o sportive.

Art. 5 - (Affittacamere)

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

La capacità ricettiva non può essere superiore a 12 posti letto.

L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da un medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria.

Art. 6 - (Case e appartamenti per vacanze)

Sono Case e Appartamenti per vacanze gli immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati e somministrazione di alimenti e bevande, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiore a sette giorni.

Le case ed appartamenti per vacanze si considerano gestiti in forma imprenditoriale quando il soggetto abbia legittimamente la disponibilità, anche temporanea, di un minimo di tre appartamenti ubicati nel medesimo territorio comunale.

Art. 7 - (Alloggi Agrituristici)

Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti da imprenditori agrituristici singoli o associati regolarmente iscritti all'albo regionale degli operatori agrituristici, che ai sensi dell'art. 2135 c. c. esercitano una attività diretta alla coltivazione del fondo.

L'attività di ospitalità deve essere svolta dagli imprenditori agrituristici come attività secondaria e, comunque, integrativa all'attività agricola secondo la normativa della legge regionale vigente sull'agriturismo.

Non possono essere adibite all'attività di ospitalità persone non appartenenti al nucleo familiare dell'imprenditore o, normalmente, conviventi con esso e, comunque, nel rispetto del 3° comma dell'art. 230 .bis c.c.

TITOLO II

(CARATTERISTICHE TECNICHE-FUNZIONALI)

Art. 8 - (Case per ferie)

Le case per ferie devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-sanitari comunali.

In particolare debbono avere:

- una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e, mq. 12 per le camere a 2 letti con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più.

Qualora il tipo di utenza della struttura lo consenta, a ciascun letto può essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare superfici e cubature delle camere. Per il rispetto degli altri rapporti si computano invece i posti letto effettivi.

- 8
- 1 wc ogni 10 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 12 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto.

Nel rapporto di cui sopra ~~non~~ si computano le camere dotate di servizi igienici privati.

- l'arredamento minimo per le camere da letto deve essere composto da: letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera.
- locale comune di soggiorno, di norma distinto dalla sala da pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq. 0,50 per ogni posto letto effettivo.
- idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei Vigili del Fuoco.
- impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI.
- Cassetta di pronto soccorso con medicinali indicati dall'autorità sanitaria
che potrà anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensione ed utenza dei complessi, l'allestimento di un locale per infermeria.
- telefono, di norma, ad uso ospiti.

Le camere ed i servizi dovranno essere disposti in settori separati per uomini e donne.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si applicano le prescrizioni sanitarie, previste per le aziende alberghiere dal R.D. 24 maggio 1925 n.1102 e successive modificazioni.

1
Ris

Art. 9 - (Ostelli per la Gioventù)

Gli Ostelli per la Gioventù debbono avere le stesse caratteristiche tecniche e funzionali previste dal precedente art. 8 della presente legge.

Negli Ostelli per la Gioventù deve essere garantita oltre alla prestazione dei servizi di base anche la disponibilità di strutture e servizi atti all'appagamento di finalità culturali, di svago, di sport e di socializzazione.

Gli Ostelli per la Gioventù possono essere dotati altresì di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

Art.10 - (Affittacamere)

I locali destinati all'esercizio di affittacamere debbono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previste, per i locali di abitazione, dal regolamento comunale.

Gli affittacamere debbono assicurare - avvalendosi della normale organizzazione familiare - i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:

- pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana;
- cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
- fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;

12

Nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario completo di wc, lavabo con acqua corrente, calda e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio.

Per le camere da letto l'arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.

Art. 11 - (Case e appartamenti per vacanze).

Le strutture destinate all'attività ricettiva per case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle norme di legge e regolamentari per i locali di civili abitazioni.

L'utilizzo di case ed appartamenti per vacanze non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.

Nella gestione delle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali:

- pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente;
 - fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas;
 - assistenza di manutenzione delle unità abitative, di riparazione e di sostituzione di arredi non funzionali;
 - servizio di recapito e ricevimento degli ospiti.
- Am*

La gestione di case ed appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi, bevande nè la offerta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.

Art. 12 - (Alloggi agrituristici).

I locali destinati all'esercizio di attività agrituristica debbono garantire una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq.8 per ogni posto letto e possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previsti dal regolamento comunale per le civili abitazioni.

Gli ingressi delle camere da letto destinate agli ospiti debbono avere accesso diretto senza attraversare le camere da letto od i servizi destinati alla famiglia dell'imprenditore agricolo o ad altro ospite.

Gli appartamenti o i locali in genere di ospitalità debbono essere dotati di un servizio igienico-sanitario, completo di wc con acqua corrente, lavabo e specchio per ogni 8 persone o frazione di 8 superiore a 2 escluso le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.

Per ogni camera da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino da rifiuto.

L'utilizzo di immobili rurali per l'esercizio di alloggio agrituristico non com

ll
din

12

porta modifiche di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.

I locali degli alloggi agrituristici debbono far parte della struttura dell'azienda ed essere siti, di norma nell'ambito domestico dell'imprenditore o, in contiguità allo stesso, in modo da consentire un rapporto costante di ospitalità.

Negli alloggi agrituristici possono essere somministrati solo cibi e bevande di prodotti propri o di quelli tipici locali.

T I T O L O I I I

(OBBLIGHI AMMINISTRATIVI)

Art. 13 - (Autorizzazione di esercizio)

Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere di cui all'art. 2 della presente legge i titolari o gestori di esercizio devono presentare al Comune competente per territorio apposita domanda sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 14, 15, 16 e 17 della presente legge.

Art. 14 - (Case per ferie e ostelli della gioventù).

L'esercizio dell'attività ricettiva delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù è soggetta ad autorizzazione comunale, previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:

- i soggetti che possono utilizzare la struttura nel rispetto dei precedenti artt. 3 e 4 della presente legge;

- 13
- il tipo dei servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è finalizzata e definiti dai precedenti artt. 8 e 9;
 - le tariffe;
 - la durata minima e massima della permanenza degli ospiti;
 - il numero dei posti letto negli ostelli della gioventù da riservare per i giovani in transito;
 - il regolamento interno per l'uso della struttura;

 - il tipo di gestione che deve garantire l'uso delle strutture e la calmierazione dei prezzi in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso;
 - le modalità ed i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi degli ostelli per la gioventù in periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;
 - i periodi di apertura.

L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e alle altre persone che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti stabiliti dalla convenzione stipulata con il Comune.

Oltre all'autorizzazione di cui al precedente 1° comma, il Comune può rilasciare a Enti Pubblici, associazioni od Enti religiosi, apposito "nulla-osta" all'utilizzo di immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva, in occasione di manifestazioni o raduni e, comunque, per periodi non superiori a 30 giorni.

Amu

Art. 15 - (Esercizi di affittacamere)

14

Chi intende esercitare l'attività di affittacamere deve richiedere preventiva autorizzazione al Comune competente per territorio.

Ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n°375/88, qualora l'attività di affittacamere venga esercitata nei modi previsti dall'ultimo comma del precedente art. 5 della presente legge, il titolare dell'esercizio è obbligato ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art.5 della legge 27 maggio 1983,n.217

Nell'autorizzazione comunale devono essere specificati i seguenti elementi:

- le generalità del titolare d'esercizio;
- numero ed ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
- numero dei posti letto;
- servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- servizi accessori offerti;
- periodi in cui viene offerta l'ospitalità;
- classificazione;
- eventuale servizio di ristorazione.

Art. 16 - (Case e appartamenti per vacanze).

L'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze in forma imprenditoriale è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune competente per territorio ove sono ubicati gli immobili.

Nell'autorizzazione devono essere specificati i seguenti elementi:

- le generalità del richiedente;
- le generalità del rappresentante legale della gestione, qualora l'attività non sia esercitata direttamente dal titolare dell'immobile;

Am

- periodi di attività dell'esercizio;
- caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;
- ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti che vengono gestiti.

I titolari dell'autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è tenuto a comunicare al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

I titolari o, il gestore, dell'attività ricettiva di cui al presente articolo è tenuto a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge 27 maggio 1983 n°217.

Per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni di interesse locale, o per particolari periodi dell'anno, il Sindaco può, con singoli provvedimenti motivati, consentire deroghe nei limiti stabiliti nel 1° comma del precedente articolo 6.

Art. 17 - (Alloggi agriturismo).

L'esercizio dell'attività agriturismo è soggetta ad autorizzazione Comunale.

Nella domanda per ottenere l'autorizzazione di esercizio l'interessato deve dichiarare:

- di essere iscritto nell'apposito albo regionale degli operatori agriturismo;
- generalità del dichiarante;
- caratteristiche e dimensioni dell'azienda agricola;

16

- numero ed ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
- numero dei posti letto;
- servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- servizi accessori offerti;
- periodi in cui viene data ospitalità e, comunque non inferiore a 60 giorni l'anno;
- prezzi massimi che s'intendono praticare per ogni servizio e prestazione.

(NORME COMUNI)

Art. 18 - (Accertamenti dei requisiti)

Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui agli articoli precedenti della presente legge dopo aver accertato la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti nonchè da quelli previsti dagli artt. 11 e 12 del testo unico delle Leggi di P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931 n° 773.

Gli accertamenti dei requisiti strutturali sono effettuati dal Comune attraverso:

- a) sopralluoghi diretti di personale tecnico all'uopo abilitato;
- b) dichiarazione, sottoscritta dall'interessato e controfirmata, da un tecnico abilitato attestante la conformità delle strutture e dell'impiantistica connessa agli specifici requisiti tecnico-funzionali.



Art. 19 - (Rinnovi e dichiarazioni annuali).

L'autorizzazione, anche a carattere stagionale, viene rinnovata annualmente, a presentazione di domanda, di norma mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo.

Art. 20 - (Comunicazioni del provvedimento).

Il Comune, nel rilasciare le autorizzazioni deve dare contestualmente comunicazione all'Assessorato Regionale al Turismo e all'Ente Turistico competente per territorio.


Analoga comunicazione deve essere fatta anche per le diffide, sospensioni, revoche e cassazione.

Art. 21 - (Diffida, sospensioni, revoca).

Ferme restando le competenze in materia delle Autorità di Pubblica Sicurezza, l'autorizzazione all'esercizio delle attività ricettive disciplinate dalla presente legge è revocata dal Comune nei seguenti casi:

- a) qualora vengano a mancare uno o più requisiti necessari per il rilascio;
- b) qualora l'attività venga a risultare dannosa o contraria agli scopi per i quali era stata rilasciata.

Nei casi di irregolarità minori il Comune può procedere alla diffida e alla successiva sospensione temporanea dell'autorizzazione.



Art. 22 - (Cessazione temporanea dell'attività ricettiva).

Il titolare di una delle strutture di cui agli articoli precedenti della presente legge che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventiva comunicazione al Comune.

Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal Comune, per fondati motivi, di altri sei mesi. Decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.

Art. 23 - (Riepiloghi annuali).

Il Comune è tenuto a trasmettere all'Assessorato Regionale al Turismo e all'Ente Turistico competente per territorio i riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività.

Il riepilogo di cui al comma precedente deve essere trasmesso improrogabilmente entro il 31 di dicembre di ogni anno.

Art. 24 - (Denuncia e pubblicità dei prezzi).

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 17/5/83, n°217 i gestori o i titolari delle strutture ricettive indicate nella presente legge, devono presentare apposita denuncia dei prezzi e delle attrezzature, entro il 31 luglio di ogni anno all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

Alle tariffe si applica il regime previsto dalla vigente legislazione per le tariffe alberghiere.

La mancata denuncia dei prezzi, entro la data prestabilita, comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati.

Le tabelle ed i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati debbono essere esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento degli ospiti.

I cartellini con l'indicazione dei prezzi vengono forniti dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

Art. 25 - (Classificazione e comparazione ai fini tributari).

Gli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere sono classificati dal Comune, ai fini della comparazione, alle categorie previste dal R.D.L. 24 Novembre 1938 n° 1926, in tre classi contrassegnate in ordine decrescente in 4,3,2 stelle.

Sono contrassegnati con 4 stelle gli esercizi di cui al comma precedente che oltre ai requisiti di cui agli articoli 5 e 10 della presente legge sono dotati di camere ammobiliate e arredate signorilmente provvisti, ove necessario, di riscaldamento a termosifone o elettrico, di illuminazione e campanelli elettrici, serviti da bagno e gabinetto compreso con pareti maiolicate.

Sono contrassegnati con 3 stelle gli esercizi che oltre ai requisiti di cui agli artt. 5 e 10 sono dotati di camere ammobiliate e arredate decorosamente con riscaldamento, servite da bagno e da gabinetto completo con pareti rivestite di materiale lavabile;

Sono contrassegnate con 2 stelle gli altri esercizi di affittacamere che oltre ai requisiti richiesti dagli artt. 5 e 10 siano dotati di camere ammobiliate e arredate decorosamente. Qualora siano forniti anche i pasti, la sala da pranzo ed il servizio dovrà rispondere alle esigenze delle singole categorie.

Art. 26 - (Denuncia dei dati statistici).

I gestori o i titolari delle strutture ricettive indicate nella presente legge devono presentare entro il quinto giorno del mese successivo, all'Ente turistico competente per territorio i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico sulla base delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 27 - (Funzioni di vigilanza e di controllo).

Ferme restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge sono esercitate dal Comune.

La Regione verifica che sia data attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge mediante controlli ispettivi a mezzo personale proprio o avvalendosi del personale dell'Ente Turistico competente per territorio espressamente incaricato dall'Assessorato Regionale al Turismo.

Art. 28 - (Osservanza di norme statali e regionali).

E' fatta salva l'osservanza di norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva non prevista dalla presente legge,

Nun

ed in particolare di quelle riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico-sanitaria e l'uso e tutela del suolo.

Art. 29 - (Accertamento delle violazioni e irrogazioni delle sanzioni).

L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuate dal Comune cui spetta l'esercizio della vigilanza ed al quale sono devoluti i proventi delle sanzioni previste dal successivo articolo 30 in base alla vigente normativa regionale in materia concernente "Norme di attuazione della Legge 24 Novembre 1981 n°689 concernente modifiche al sistema penale" e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 30 - (Sanzioni).

Ferma restando l'applicazione delle norme penali, chiunque pone in esercizio una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, sprovvisto dell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da f.1.000.000= a f. 3.000.000;

- chiunque trasgredisce agli obblighi previsti dal 1° comma del precedente articolo 24 è soggetto al pagamento della sanzione da f. 500.000 a f. 1.500.000;
- il ritardato adempimento nei termini di cui al 1° comma dell'art. 24 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa da f. 250.000 a f. 500.000;

22

- l'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi di cui al 4° comma dell'art. 24 della presente legge comporta la sanzione amministrativa della somma da L. 250.000 a L. 500.000;

- l'applicazione dei prezzi superiori a quelli denunziati, oltre alle sanzioni previste dalla vigente normativa statale in materia di prezzi comporta anche il pagamento di una pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.000.000;

- il superamento della capacità ricettiva consentita, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma dal. 500.000 a L. 750.000;

- è soggetto all'applicazione di sanzioni amministrative col pagamento della somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 chi omette:

a) di indicare nella denuncia annuale dei prezzi, la classificazione o, attribuisca una classificazione diversa da quella effettivamente assegnata;

b) di indicare il contrassegno di classificazione.

E' soggetto alla sanzione amministrativa della somma da L. 1.500.000 a L. 3.000.000 il titolare di esercizio che attribuisca al proprio esercizio, con scritti, stampati o in qualsiasi altro modo una denominazione o una insegna diversa da quella autorizzata, ovvero afferma la sussistenza di attrezzature non conformi a quelle effettivamente esistenti.



La mancata denuncia dei dati statistici di cui all'art. 26 della presente legge è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 11 del D.L. 6 giugno 1989 n. 322.

23

Art. 31 - (Disposizioni transitorie e finali)

Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture ricettive già operanti, ai fini del proseguimento dell'attività ricettiva, devono essere adeguate alle caratteristiche funzionali ed ai requisiti di cui alla presente legge.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i titolari o legali rappresentanti delle strutture ricettive denominate "esercizi di affittacamere" e "case per appartamenti per vacanze" devono presentare domanda al Comune in cui è ubicata la struttura, per ottenere l'autorizzazione di cui alle disposizioni della presente legge.

Art. 32 - (Enti Turistici territoriali)

In attesa della riforma dell'intero settore turistico regionale, le competenze attribuite, dalla presente legge, agli Enti turistici competenti per territorio vengono esercitate dagli Enti Provinciali per il Turismo fino alla data di costituzione delle Aziende di Promozione Turistica (A. P.T.)



26²²

Art. 39 - (Validità della legge)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione .

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
IV
P.P. P1